

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta Presidente rel.

Dott. Giuseppe Magnoli Consigliere

Dott. Maria Tulumello Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 768/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2018 n. 9 Cron. Avv. Benussi di Brescia e **posta in decisione** all'udienza collegiale del 03/06/2020

d a

ZANOLI ALESSANDRO S.A.S. DI ZANOLI GIUSEPPE & C. con sede in Bassano Bresciano (BS) ed in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. BENUSSI ALESSANDRO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

contro

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 768/18

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Leasing

143121

UBI LEASING SPA con sede in Brescia ed in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ZEROLI ANDREA del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio

APPELLATO

E con l'intervento di

CREDITO FONDIARIO S.P.A. con sede in Roma ed in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di LEASCO ONE S.R.L., cessionaria pro soluto di rapporti giuridici comprendenti il contratto di leasing n. 19271/M, rappresentata e difesa dall'avv. ZEROLI ANDREA del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura depositata unitamente all'atto di intervento

-.-

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 19 marzo 2018 n. 864/18.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia la Ecc. ma Corte d'Appello di Brescia, per i motivi di impugnazione di cui meglio in espositiva, non accettato il contraddittorio su nuove domande o alcuna inversione dell'onere probatorio, riformare la Sentenza del Tribunale di

Brescia (Giudice Unico Dott.ssa E. Arrigoni) del 19.3.2018 n. 864/2018 (cron. n. 1450/18) nel procedimento RG n. 9727/18, pubblicata in data 19.03.2018 e notificata al domicilio eletto dell'appellante in data 28.03.2018, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previo ogni più opportuno provvedimento, statuizione e declaratoria del caso, anche in via incidentale, con l'accoglimento delle istanze riconvenzionali, eccezioni e deduzioni di parte scrivente, per gli effetti, decidere nei termini seguenti:

Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni opportuno accertamento, declaratoria o provvedimento di legge, così giudicare:

In via principale:

- previe tutte le declaratorie del caso, tra cui la declaratoria di nullità della clausola vessatoria che ha previsto la risoluzione automatica del contratto, per i motivi tutti di cui in espositiva, accertare e/o dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di leasing operata da UBI Leasing e, per l'effetto, dichiarare che il medesimo contratto di leasing è ad oggi in vigore;
- previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento del contratto de quo ai sensi dell'art. 1460 e, per gli effetti, dichiarare illegittimo l'eventuale recesso e/o la risoluzione del rapporto per cui è causa da parte dell'istituto per inadempimento di controparte, con ogni conseguenza di legge;
- anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni

sollevate in narrativa e comunque perché al predetto rapporto sono state applicate condizioni anatocistiche, interessi ultralegali e superiori al tassosoglia di cui alla legge 108/96, dichiarare illegittimi gli addebiti per interessi e spese eseguiti nell'ambito del rapporto citato in narrativa, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge; dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale; accertare e/o dichiarare che UBI Leasing è tenuta a rimborsare/compensare tutte le somme illegittimamente corrisposte dall'utilizzatore a valere sul contratto di leasing, secondo quanto indicato agli atti, ovvero secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento di UBI Leasing in danno dell'attrice; pertanto, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi tutti di cui in espositiva, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità parziale del contratto di leasing in parola, con particolare riferimento alla pattuizione (e applicazione) di una remunerazione superiore alle soglie usura e alla clausola di indicizzazione del canone, con ogni conseguenza di legge; per l'effetto, procedere a ricalcolare il canone di locazione effettivamente dovuto dalla Zanoli sas, nel rispetto della durata contrattuale inizialmente prevista, nonché il prezzo corrispondere, dichiarando la debenza della somma che emergerà come

effettivamente dovuta;

- previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi tutti di cui in espositiva, in forza dell'accertamento della attuale vigenza del contratto e della formale richiesta di riscatto avanzata da parte attrice con l'atto di citazione, trasferire la proprietà dell'immobile sito in Comune di Cortona nel fabbricato denominato podere Il Certino, frazione Creti, località Il Pino, costituito da appartamento al piano terra con corti esclusive pertinenziali, identificato al Catasto fabbricati al Foglio 219, mappale 36, sub. 7 a favore della ZANOLI ALESSANDRO S.A.S. di Zanoli Giuseppe & C. (C.F. 00134970177), previa contestuale corresponsione del prezzo di riscatto, ricomputato come sopra.

In ogni caso:

- Ordinare ad UBI Leasing di comunicare alla Centrale Rischi la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli relative ai rapporti di cui in narrativa e disporre, in relazione ai medesimi, inibitoria nei confronti di UBI rispetto a qualsiasi futura e analoga segnalazione;
- Condannare UBI LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del procuratore antistatario delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e successive occorrende;

In via istruttoria:

Si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile sui seguenti profili: "accertamento delle condizioni contrattuali: verifichi il CTU la tipologia dell'operazione finanziaria posta in essere tra le parti ed oggetto di causa,

indicando la data – o le date – di inizio di ciascuno dei rapporti de quibus; qualora agli atti in giudizio risulti la relativa pattuizione scritta ab origine, verifichi le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi (anche di mora) tanto alla data di sottoscrizione del contratto, quanto per i periodi di relativa applicazione, nonché ogni altra remunerazione considerata negli atti di parte (ivi espressamente incluso l'addebito di commissioni, costi e/o spese privi di specifica pattuizione e/o giustificazione scritta);

qualora, agli atti in giudizio, non risulti valida la relativa pattuizione scritta ab origine con riferimento a tassi d'interesse, oneri, costi e commissioni, assuma – se più favorevole – il tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente alla data di stipulazione del contratto per la prima applicazione e il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente ad ogni singolo pagamento del contratto:

sviluppo delle condizioni contenute nel contratto: verifichi il CTU la conformità dei tassi di interesse, dei costi, delle commissioni e degli oneri tutti concretamente applicati dall'istituto di credito nel corso del rapporto con il tasso di interesse, i costi, le commissioni e gli oneri pattuiti tra le parti nel contratto;

verifichi la corrispondenza (o la difformità) dei "costi" concretamente applicati rispetto ai "costi" contrattualmente previsti; tasso-soglia usura: accerti se al momento della pattuizione degli interessi, anche di mora, (c.d.

verifica "originaria"), ovvero al momento di ciascuna variazione delle condizioni contrattuali (c.d. verifica "sopravvenuta") sia stato superato il tasso-soglia ex legge n. 108/96. A tal fine, il CTU tenga conto di tutti i costi, le commissioni e gli oneri a qualsiasi titolo addebitati dall'Istituto, fatta eccezione unicamente per i costi e le spese relativi a imposte e tasse dovute in forza di legge; esclusione costi non dovuti: escluda da tutti i calcoli che precedono qualsiasi remunerazione, costo o commissione contabilizzati a carico dell'odierna attrice ma non convenuti, ad eccezione delle imposte e tasse dovute in forza di legge; valuta dei debiti e crediti: verifichi se vi sia stata la pattuizione per iscritto della valuta applicabile agli addebiti ed accrediti effettuati; dica se è in grado di ricostruire le valute applicate per ciascun tipo di operazione; indicizzazione: verifichi se la documentazione sottoscritta conteneva in maniera sufficientemente chiara e inequivocabile i criteri di funzionamento della pattuita clausola di indicizzazione. In caso affermativo, verifichi se la concreta applicazione al contratto de quo del meccanismo di indicizzazione abbia portato benefici a una sola delle parti contrattuali. Tenga conto dell'indicizzazione anche al fine di verificare l'eventuale superamento dei tassi-soglia ex legge n. 108/96; ricalcolo del saldo dovuto: ad esito di tutto quanto precede, proceda il consulente al ricalcolo di quanto effettivamente ancora dovuto all'istituto di credito in relazione al contratto de quo, nonché il prezzo di riscatto da corrispondere, prestando attenzione al fatto che – ove il tasso di interesse pattuito ab origine risultasse

superiore al tasso-soglia a fini usura applicabile (considerando a tal fine anche l'effetto dell'indicizzazione, nonché ogni importo richiesto a titolo di commissioni, costi e oneri, con la sola esclusione dei costi dovuti a titolo di imposte e tasse) – il consulente proceda all'eliminazione totale degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c., mentre ove il superamento del tasso-soglia tempo per tempo applicabile dovesse verificarsi solamente con riferimento ad alcune rate, il consulente dovrà procedere all'eliminazione degli interessi con riferimento unicamente (con riferimento ai canoni scadenti in tali periodi) a quella singola rata".

Si chiede che il Giudice voglia ordinare all'istituto convenuto, ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di tutta la documentazione probatoria del credito, ossia almeno: i rendiconti dettagliati delle somme addebitate alla società dalla stipula del contratto ad oggi, le fatture emesse (sia quelle pagate, sia quelle non pagate, in quanto non già in atti), le modifiche (unilaterali o convenute) delle condizioni contrattuali. Premesso che, a chi scrive, non pare possa essere messa in dubbio la conoscibilità – da parte di un soggetto qualificato quale l'Istituto di Leasing in parola – dei tassi-soglia applicabili, ove tale circostanza fosse posta in dubbio, si richiede che l'Ill.mo Giudice voglia ammettere la prova per testimoni su tale circostanza, espunte le locuzioni negative, valutative o generiche, secondo i seguenti capitoli di prova:

1)Vero che, al momento della sottoscrizione del contratto di leasing n. 19271/IM (25 maggio 2006), i funzionari della UBI Leasing S.p.a. autorizzati

alla sottoscrizione dei contratti di leasing erano a conoscenza dei tassi-soglia usura applicabili alle operazioni di leasing che erano autorizzati a sottoscrivere?

2)Vero che, al momento della sottoscrizione del contratto di leasing n. 19271/IM (25 maggio 2006), i tassi -soglia usura applicabili alle operazioni di leasing erano stati pubblicati con decreto del 15 marzo 2006?

Nell'impossibilità – dovuta al fatto che controparte non abbia mai prodotto una copia del contratto di leasing validamente sottoscritta da parte dell'Istituto – di risalire al nominativo del funzionario che sottoscrisse il contratto di leasing de quo, si chiede all'Istituto di Credito di indicare tale nominativo da indicare quale teste, ovvero – in subordine – si indica quale teste il sig. Attilio Serioli, in qualità di Direttore Generale di UBI Leasing S.p.a., domiciliato presso la sede legale della società in 25124 Brescia, Via Cefalonia, n. 74.

In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi con riguardo ad entrambe i gradi di giudizio.

Dell'appellato UBI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto:

In via preliminare: disporre l'estromissione di UBI Leasing S.p.A. dal presente procedimento per effetto dell'intervenuta cessione del contratto di leasing e dell'immobile locato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, a LEASECO ONE S.r.L.;

Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta da Zanoli Alessandro S.a.S. di Zanoli Giuseppe & C. in quanto infondata per i motivi dedotti da UBI Leasing S.p.A. nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 864/2018 emessa dal Tribunale di Brescia a definizione della causa portante R.G. N. 9727/2016.

Dell'interveniente Credito Fondiario

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto:

In via preliminare: disporre l'estromissione di UBI Leasing S.p.A. dal presente procedimento per effetto dell'intervenuta cessione dell'immobile locato, e dei relativi rapporti giuridici, a LEASECO ONE S.r.L.;

Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta da Zanoli Alessandro S.a.S. di Zanoli Giuseppe & C. in quanto infondata per i motivi dedotti da UBI Leasing S.p.A. nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 864/2018 emessa dal Tribunale di Brescia a definizione della causa portante R.G. N. 9727/2016.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il giorno 6 giugno 2016 la società Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. (di seguito: società Zanoli) aveva convenuto la società UBI Leasing S.p.A. esponendo di avere stipulato in data

25 maggio 2006 il contratto di leasing n. 19271/IM che era viziato sotto plurimi profili, fra i quali la società attrice evidenziava la pattuizione di interessi moratori aventi carattere di usurarietà, lamentata sostenendo in particolare l'infondatezza della tesi, ricavabile dalle istruzioni della Banca d'Italia, secondo la quale il tasso soglia degli interessi di mora dovesse essere determinato tenendo conto della maggiorazione di 3,15 punti percentuali rispetto a quello relativo agli interessi corrispettivi e formulando domanda di conversione del contratto *de quo* in gratuito, ricorrendo il concreto interesse legato alla concreta applicazione della mora in occasione degli episodi di ritardato pagamento delle rate.

La società attrice denunciava, inoltre, la indeterminatezza del costo delle operazioni, l'applicazione dell'ammortamento c.d. "alla francese", suscettibile di produrre un anatocismo surrettizio, la previsione della indicizzazione del tasso d'interesse avendo come parametro l'Euribor a tre mesi, che determinerebbe l'introduzione di un elemento aleatorio tale da assimilare il rapporto contrattuale de quo ad un investimento a carattere speculativo e come tale assoggettabile alla pertinente normativa del TUF, palesemente violata dalla società concedente.

Ancora, la società Zanoli contestava siccome illegittima la risoluzione del contratto invocata da UBI Leasing sia per irrilevanza dell'inadempimento a proprio carico sia per la nullità, per indeterminatezza, della clausola risolutiva

espressa.

Ulteriore doglianza riguardava la segnalazione alla Centrale dei Rischi.

Facendo sponda sulle menzionate premesse in fatto e in diritto e sul consequenziale rilievo per cui i pagamenti effettuati in costanza del rapporto contrattuale risultavano, *in thesi*, superiori all'ammontare del credito della società concedente, depurato degli addebiti derivanti dall'applicazione di condizioni illegittime, ove pure non illecite, la società Zanoli aveva infine chiesto la pronuncia del trasferimento in proprio favore dell'immobile oggetto del contratto di leasing e la condanna di UBI Leasing al risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime condotte contrattuali poste in essere dalla medesima società.

Si era costituita in giudizio la società UBI Leasing S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.

Senza dar corso ad attività istruttoria, con la sentenza ora impugnata (in data n. 19 marzo 2018 n. 864/18), il Tribunale ha rigettato le domande della parte attrice, con aggravio delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, notificata il 28 marzo 2018, la società Zanoli ha proposto appello con atto di citazione notificato il 24 aprile 2018. Si è costituita in giudizio la società appellata resistendo al gravame.

Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza collegiale del 3 giugno 2020, tenutasi mediante scambio e deposito telematico pagina 12 di 48

di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a sensi dell'art. 83 comma 7, lett. h) d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, si è costituita la società Credito Fondiario S.p.A., quale mandataria di LEASCO ONE S.r.l., cessionaria *pro soluto* di rapporti giuridici comprendenti il contratto di leasing n. 19271/M, svolgendo intervento ex art. 111 comma 3 c.p.c.. Le parti hanno poi precisato le conclusioni come in epigrafe.

Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 30 settembre 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va respinta la domanda di estromissione di UBI Leasing S.p.A., sollecitata sia dalla medesima appellata che dalla intervenuta società Credito Fondiario S.p.A., essendovi l'opposizione della società appellante.

Ciò posto, per meglio comprendere le critiche espresse nei motivi di appello, si reputa opportuno riportare testualmente, nelle parti che in questa sede assumono rilevanza, la motivazione della sentenza impugnata.

"Sulla usurarietà degli interessi di mora

Va anzitutto evidenziato che l'attrice lamenta l'applicazione di un tasso di mora contrattualmente superiore al tasso soglia usura con conseguente nullità della clausola e non debenza degli interessi.

Fermo il rilievo che non risultano specifiche allegazioni con riferimento al concreto superamento del tasso, si profilerebbe l'inammissibilità della domanda stante la carenza di interesse.

A questo proposito si rileva che nella perizia prodotta dall'attore viene allegato l'elenco di pagamenti effettuati in cui la colonna relativa agli interessi di mora pagati risulta riportare zero; nonché viene allegata una "simulazione" del piano di ammortamento.

Nondimeno la domanda è da ritenersi infondata.

La questione è stata oggetto di ampio dibattito.

In punto di diritto, si osserva che il DM attuativo della legge 108 (24.09.1998 n. 1090200 in GU 30.09.1998, al numero 6, lettera d) del punto C3 (metodologie di calcolo del TEG) espressamente afferma che «sono esclusi...gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo»; la clausola penale, infatti, così come l'interesse moratorio, non possono considerarsi corrispettivi del credito, cioè della messa a disposizione del denaro richiesto, avendo la ben diversa finalità di rafforzare l'obbligazione del rimborso venendo a costituire un deterrente dal relativo inadempimento, in previsione appunto della determinazione della conseguente sanzione in misura sufficientemente afflittiva.

Gli interessi di mora, non costituendo corrispettivo per la concessione del

credito, e non essendo contemplati nel DM ai fini della determinazione del tasso soglia (con riferimento al quale è preso invece in considerazione il tasso leasing, qui tuttavia non oggetto di contestazione), non possono determinare realizzazione di usura, né oggettiva, né soggettiva. A quanto sopra si aggiunga che nell'ipotesi in cui il contratto abbia avuto una regolare attuazione, non trova applicazione il tasso moratorio, che si applica solo in caso di inadempimento quale sanzione contrattuale, in modo analogo all'applicazione di una clausola penale.

Ritiene questo Giudice di aderire alla giurisprudenza di merito secondo cui: < la funzione remunerativa del capitale svolta dagli interessi corrispettivi sia assai differente da quella svolta dagli interessi moratori, di natura risarcitoria. Questi ultimi, sostanzialmente alla pari della clausola penale, determinano la liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie. Tale diversità porta all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1815 ce. agli interessi di mora, essendo la tutela del mutuatario assicurata dal rimedio di cui all'art. 1384 ce. ed è riscontrata dall'argomento letterale secondo cui l'art. 644 c.p., nell'individuare la fattispecie oggettiva del reato di usura, qualifica gli interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità> (Corte di Appello di Brescia sentenza 16.2.2016, n.131 - Presidente Relatore Dott. Pianta).

Peraltro, è discussa l'individuazione del tertium comparationis da assumere

onde accertare l'usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia usura ex lege 108/96, sostenendosi da alcuni che a tal fine dovrebbe mantenersi quale tasso soglia quello stabilito per il tipo di operazione (e cioè in questo caso per il leasing), rientrando la maggiorazione per tasso mora tra gli elementi aggiuntivi di rilievo riferibili alla tipologia di rapporto, già ricompresi nel divario consentito tra il tasso medio ed il tasso soglia e viceversa da altri che il tasso soglia per l'interesse moratorio andrebbe determinato partendo dal TEGM riferito all'interesse corrispettivo, per poi procedere al suo incremento di 2,1 punti percentuali. Si osserva infine che, anche a voler ritenere che il tasso di mora sarebbe usurano, non potrebbe in ogni caso applicarsi come sanzione l'azzeramento dell'interesse pattuito ai sensi dell'art. 1815 ce. atteso che tale disposizione si applica al solo interesse corrispettivo (Tribunale di Brescia, sentenza n. 2298 del 19-23 luglio 2016; in senso conforme si vedano anche, ex multis, Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014, nonché Arbitro Bancario e Finanziario, collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875).

In conclusione, la conseguenza della pattuizione di interessi moratori usurari non può, quindi, essere la non debenza di alcun onere sulle rate scadute e a scadere, restando ferma invero la debenza di quanto corrisposto durante la pagina 16 di 48

fase di svolgimento fisiologico del rapporto (ivi compresa la quota degli interessi corrispettivi e altri oneri compresi in ciascuna rata). Tuttavia in difetto della prova della loro corresponsione non può essere assunta alcuna decisione sul punto.

L'attrice lamenta il superamento del tasso soglia in relazione agli interessi di mora con usura ab origine.

Nell'atto introduttivo e nelle note conclusionali aggiunge che il contratto di leasing prevedeva tutta una serie di spese e costi connessi all'erogazione delle somme ed alla gestione dell'esecuzione degli incassi (risultanti dal contratto di leasing e dal prospetto contabile emesso da UBI Leasing e delle fatture, cfr allegati 1, 4 e 5), sommando dette voci al tasso nominale contrattualmente previsto, avrebbe potuto ipotizzarsi il superamento dei tassi soglia citati anche senza prendere in considerazione il saggio degli interessi di mora.

Sebbene non risulti chiaramente dedotta la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, non pare superfluo ricordare che tale tesi non può trovare accoglimento secondo condivisibile giurisprudenza, atteso che tale operazione è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, essendo l'interesse corrispettivo espressione della fruttuosità del denaro mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti (così, Tribunale di Milano, 8 marzo 2016 n. 3021).

Detto questo, il Tribunale ritiene di non potere procedere ad alcun accertamento in ordine alla sommatoria tra tasso corrispettivo e le voci aggiuntive di costo in quanto la questione è stata espressa in termini generici e - soprattutto - si basa su allegazioni di carattere chiaramente ipotetico (potrebbe ipotizzarsi che...) con la conseguenza che una indagine sul punto non può che assumere inammissibili connotati esplorativi.

Sulla indeterminatezza de costo delle operazioni di costo-

La tesi è infondata.

Come rilevato nella decisione n.3963 del 29/04/2016 dell'Arbitro Bancario Finanziario di Roma, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed in particolare del paragrafo 8 «Indicatore sintetico di costo», punto 8 «Finanziamenti», il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato «Tasso Annuo Effettivo Globale» (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti; aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B)». Dalle succitate disposizioni - continua l'Arbitro Bancario Finanziario - si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del

TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, solo ad alcuni rapporti di credito instaurati con soggetti che non abbiano tale natura. Si tratta pertanto di verificare se le operazioni di leasing finanziario siano comprese nell'ambito della predetta disposizione e nello specifico in una delle categorie di operazioni previste ai fini dell'indicazione dell'ISC con le modalità di calcolo previste per il TAEG nei contratti di credito ai consumatori. Escluse le categorie di finanziamenti specificatamente individuate (mutui e anticipazioni bancarie oltreché aperture in conto corrente), chiaramente estranee alla natura delle operazioni di leasing finanziario, si tratta in sostanza di valutare se la categoria <altri finanziamenti> includa, nella sua formulazione di ordine generale, le operazioni in parola. Come affermato dal Collegio di Milano (dec. 4974/2015) <la riconducibilità ... alla categoria residuale degli "altri finanziamenti" è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della ... Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove, nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni: "depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti credito; anticipazioni (mutui; aperture di bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII". La disposizione - a giudizio dell'arbitro bancario finanziario - distingue con estremo nitore, nell'insieme

dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli "altri finanziamenti" con ciò precludendo l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola. Ne consegue che l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento. [...]>. Con la conseguenza che il costo dell'operazione deve ritenersi sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del "tasso leasing" iniziale, calcolato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione.

Rileva il Tribunale come, nella specie, la determinazione delle condizioni di contratto risulti specificamente predisposta nel contratto e nelle sue appendici di variazione.

Con riferimento, inoltre, alla tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui il criterio di ammortamento alla francese, asseritamente applicato alla locazione finanziaria per cui è causa, darebbe origine ad un finanziamento caratterizzato dall'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 cc, perciò affetti da nullità parziale, pare sufficiente richiamare quanto in proposito di recente affermato dalla Suprema Corte: «...nei cd. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita

predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento -che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia». L'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, emessa in attuazione del disposto del Il comma dell'art. 120 del TUB, introdotto dall'art.25 del d.lgs 342/1999, prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, di inadempimento del debitore *l'importo* complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Dunque: a) il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo ed alla francese non realizza alcun indebito anatocismo; b) l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest'ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR del febbraio 2000.

Nella fattispecie -di locazione finanziaria, e quindi di rapporto contrattuale misto, comprendente oltre all'operazione di finanziamento anche un diritto personale di godimento del bene in favore dell'utilizzatore, destinato a trasformarsi in diritto reale ove, al termine della locazione quest'ultimo abbia fatto esercizio dell'opzione di acquisto - l'ammortamento ha avuto regolare esecuzione, di tal che non si è in concreto mai verificata l'applicazione di interessi sulla rata non corrisposta.

Pertanto non si pone in concreto alcun problema di anatocismo, ragione per cui non sussiste necessità di verifica a mezzo CTU circa la fondatezza della pretesa restitutoria.

Sulla violazione delle regole in materia di intermediazione finanziaria

Come già ribadito da questo Tribunale, il rapporto di locazione finanziaria non presenta carattere aleatorio, anche in caso di previsione di tasso di interesse variabile, perché agganciato ad un dato di riferimento (il tasso Euribor) soggetto a variazioni nel tempo. La clausola di determinazione del saggio di interesse non può essere considerata atomisticamente, avulsa cioè dal rapporto contrattuale complessivo cui accede. È a quest'ultimo, quindi, e non a tale clausola, che si deve guardare laddove si stabiliscano i requisiti di forma-contenuto richiesti. Ragion per cui da un lato è da escludersi la necessità del contratto-quadro di cui all'art.23 TUF, dall'altro la sussistenza in capo alla concedente di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle ad essa

imposte dal contratto e dalla disciplina generale di cui al TUB. La pattuizione convenzionale del tasso di interesse non può ritenersi illegittima, non ponendosi essa in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume, né essendo prevista al riguardo alcuna specifica nullità testuale. La previsione, quale interesse moratorio convenzionale ex art.1424 cpv cc, del saggio contemplato per la mora nelle transazioni commerciali, di cui all'art. 5 d.lgs 231/2002, è senz'altro legittima, posto che la pattuizione ha avuto ad oggetto prestazione di servizi tra imprese. Ma anche a voler aderire alla contraria tesi (ma non si vede come, posto che non può darsi una previsione che sia nello stesso tempo derivante dalla legge ed illegittima), ne conseguirebbe soltanto l'applicazione, in luogo dell'interesse moratorio, di quello corrispettivo; dall'accertata invalidità della clausola sull'interesse moratorio. conseguente dell'interesse, contemplata azzeramento con dall'art. 1815 cpv cc, non può derivare anche l'accertamento dell'invalidità di quella relativa alla determinazione dell'interesse corrispettivo, volta che la relativa pattuizione non conduca al superamento del TSU; va pertanto escluso che all'invalidità dell'interesse moratorio consegua l'azzeramento non solo di tale interesse ma anche di quello corrispettivo; la domanda di trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito non può pertanto in ogni caso trovare accoglimento. Non sussiste pertanto alcun controcredito dell'utilizzatrice né in relazione alla clausola di indicizzazione del tasso di interesse, né per presunto inadempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario né per ripetizione dell'interesse sull'operazione, in quanto indebitamente determinato per carenza di previo contratto-quadro, né per ripetizione dell'indebito scaturente dall'invocata trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito (Trib.di Brescia, est. Magnoli, 24-5-2016).

Sulla illegittimità della risoluzione del contratto

L'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevede una clausola risolutiva espressa, in cui viene collegata la facoltà di risoluzione del contratto al mancato ritardato adempimento anche parziale ad uno o più obblighi assunti dall'utilizzatore tra ci viene inclusa il mancato pagamento del canone.

La clausola in parola è da ritenersi determinata atteso che la stessa fa chiaro riferimento all'obbligo del pagamento del canone periodico e stabilisce doversi ritenere inadempimento grave, tale da legittimare la facoltà del concedente di dichiarare la risoluzione, anche il mancato pagamento di un solo canone periodico.

La predeterminazione convenzionale mediante clausola risolutiva espressa della gravità dell'inadempimento esclude di per sé la possibilità per il giudice di pervenire ad una diversa valutazione fatta applicazione del disposto di cui all'art. 1455 cc.

Nella specie non è contestato il verificarsi dell'inadempimento ma solo la sua importanza, indagine come detto preclusa al giudice.

Sulla illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi.

Ora, a fronte dell'inadempimento protratto dall'attrice non può dirsi che la segnalazione sia illegittima.

L'attrice non ha provato che le difficoltà economiche del cliente siano state esclusivamente transitorie e non gravi, avendo invece fondato la propria domanda sulla non debenza degli interessi applicati e sulla illegittimità della risoluzione contrattuale".

Con il **primo**, complesso, motivo di doglianza la società Zanoli affronta criticamente le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado relative al carattere usurario dell'interesse di mora ed alle conseguenze che da ciò deriverebbero. Preliminarmente, parte appellante evidenzia come dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. la mera "promessa" di ricevere interessi oltre soglia integrerebbe la fattispecie dell'usura, e da simile pattuizione discenderebbe l'impossibilità di esigere alcun tipo di interesse; da ciò la parte stessa ricaverebbe il proprio interesse ad agire. Diverse sono poi le censure mosse nei confronti della sentenza di primo grado: la società utilizzatrice contesta la natura che il Giudice di prime cure riconosce agli interessi moratori, attribuendo ad essi diversamente una funzione di remunerazione; in merito al d.m. del 30.09.1998, sostiene che gli interessi moratori rilevino ai fini della determinazione del tasso soglia, in ragione dell'interpretazione autentica data dall'art. 1 co. 1 del d.l. 394/2000 e di quanto previsto dalla normativa anti-usura, alla cui stregua devono essere

tenute in considerazione tutte le voci di costo del credito ai fini della determinazione del tasso soglia; dissente dall'interpretazione data alla lettera dell'art. 644 c.p., laddove si sostiene l'estraneità degli interessi moratori al disposto dell'articolo stesso. Parte ricorrente prosegue contestando il criterio di calcolo del tasso soglia applicato agli interessi moratori, indicandolo nella formula "tasso soglia vigente alla stipula + 3,15 punti percentuali". Asserisce che la rilevazione del tasso mora applicato dagli Istituti e richiamata nella circolare sia stata effettuata a scopo statistico nel 2002 non è aggiornata trimestralmente, e che da ciò si ricaverebbe l'impossibilità di comparare sempre tali valori con ciascun periodo considerato. Cita inoltre un orientamento di parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo il quale il tasso soglia sarebbe unico ed omnicomprensivo e i tassi si differenzierebbero solamente in relazione a differenti categorie di operazioni, riportando poi come secondo il ceto bancario gli interessi moratori rilevino ai fini del tasso soglia come determinato per la categoria di operazioni in esame.

La società Zanoli lamenta come nel giudizio di primo grado non sia stato ritenuto essere conseguenza della prospettata usurarietà degli interessi moratori l'azzeramento degli interessi pattuiti nel contratto di cui si discute.

Successivamente avanza la tesi della rilevanza del contratto di leasing ai fini della normativa antiusura e procede inquadrando il proprio contratto nella categoria del leasing finanziario di tipo traslativo, ravvisando delle affinità con

la vendita con patto di riservato dominio, per quanto concerne la natura dei ratei e del costo dell'opzione finale; tale qualificazione del tipo contrattuale vede prevalere la componente traslativa del contratto *de quo* su quella locatizia, permettendo quindi, a detta del ricorrente, di assoggettare il contratto stesso alla normativa antiusura.

La prospettazione del primo motivo di doglianza prosegue con la contestazione delle voci di costo addebitate in fattura, diverse da quelle riguardanti il tasso di interesse ed il canone locatizio, le quali, a detta dell'appellante, costituendo una spesa ulteriore rispetto all'interesse di mora, porterebbero il costo effettivo del denaro a superare il tasso soglia, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.. Alla luce di tale ammontare, la società Zanoli sostiene di aver corrisposto alla controparte, fino al 15 dicembre 2016, una somma ben superiore al *quantum* dovuto in base al canone di locazione finanziaria, ricalcolato facendo fede all'art. 1815 c.c.

Parte appellata, sulla scorta delle affermazioni svolte dal Giudice nella sentenza di primo grado, contesta le argomentazioni di controparte e ritiene che gli interessi moratori abbiano funzione risarcitoria e non siano soggetti alla normativa concernente l'usura. Qualora si volesse ritenere il contrario, ciò non potrebbe determinare la gratuità del contratto, poiché l'eventuale nullità dei suddetti interessi determinerebbe un'inefficacia relativa (*ex* art. 1815 co. 2 c.c.), da cui non potrebbe discendere la restituzione degli interessi corrispettivi

già percepiti dalla società concedente. Da questo tipo di nullità relativa, peraltro, non deriverebbe una legittimazione ad agire in capo all'utilizzatore, non avendo quest'ultimo dimostrato di aver pagato alcun interesse moratorio. UBI Leasing ritiene le argomentazioni di parte avversaria sulla natura degli interessi moratori inidonee e irrilevanti. Sempre in merito alla nullità relativa ex art. 1815 co. 2 c.c., parte appellata asserisce la carenza di interesse ad agire in capo alla controparte, non avendo quest'ultima dimostrato di aver pagato alcun interesse moratorio durante la vigenza del contratto.

Il motivo è infondato.

In primo luogo occorre svolgere una premessa in merito alla funzione attribuita agli interessi moratori. Interessi corrispettivi ed interessi moratori, diversamente da quanto asserito dall'appellante, svolgono un ruolo distinto all'interno della disciplina contrattuale. Nella sentenza di primo grado il Giudice aveva aderito all'orientamento già esposto in merito da questa Corte in una precedente pronuncia: «la funzione remunerativa del capitale svolta dagli interessi corrispettivi sia assai differente da quella svolta dagli interessi moratori, di natura risarcitoria. Questi ultimi, sostanzialmente alla pari della clausola penale, determinano la liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie. Tale diversità porta ... all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1815 ce. agli interessi di mora, essendo la tutela del mutuatario assicurata dal rimedio di cui all'art. 1384 ce. ed è riscontrata

dall'argomento letterale secondo cui l'art. 644 c.p., nell'individuare la fattispecie oggettiva del reato di usura, qualifica gli interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità» (Corte di Appello di Brescia sentenza 16.2.2016, n.131 - Presidente Relatore Dott. Pianta).

Questa pronuncia risulta essere in linea con l'insegnamento della Corte di Cassazione: «la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege" del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale» (Cass. Civ. Sez I 20868/2015).

Deve ritenersi, pertanto, che gli interessi moratori non abbiano natura remunerativa, bensì risarcitoria, in quanto la loro funzione è quella di tenere indenne la controparte dal danno causato dal ritardo nel proprio adempimento; pertanto va disattesa la critica dell'appellante sul punto.

Si passa ora all'esame delle questioni sull'applicazione di un tasso moratorio superiore al tasso soglia usura e della mera pattuizione di interessi moratori, rilevante ai fini della configurazione dell'interesse ad agire della società

ricorrente e dell'assoggettamento alla disciplina antiusura, oltre che di quanto previsto dai d.m. del 30.09.1988 ai fini della determinazione del tasso soglia alla luce dell'interpretazione autentica data dall'art. 1 co. 1 del d.l. 394/2000, con particolare riferimento al criterio di calcolo adottato.

Si reputa opportuno richiamare una recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha trattato in maniera esaustiva l'argomento degli interessi moratori e della disciplina dell'usura: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". ... Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

pagina 30 di 48

... Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna, dunque, nessuna pretesa restitutoria può essere giustificata e, pertanto, trovare accoglimento» (Cass. Civ. Sez. Un. 19597/18.9.2020). A fronte di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, emerge come gli interessi moratori siano assoggettabili alla disciplina dell'usura e come anche la sola pattuizione di interessi moratori usurari sia sufficiente all'applicazione delle suddette norme; ne deriva, di necessità, la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'appellante. Tuttavia nel caso di specie la pattuizione contrattuale di tali interessi non può ritenersi usuraria, in quanto, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, il criterio di calcolo applicato al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori è corretto, in quanto applica la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM riferito all'interesse corrispettivo (criterio ritenuto dalla Corte regolatrice nell'arresto dianzi citato idoneo a costituire "il parametro privilegiato di comparazione").

Poiché il tasso moratorio pattuito inter partes coincide con il tasso soglia così determinato, non vi è quindi stato alcun superamento del tasso soglia e resta smentita la tesi sostenuta dall'attore, il quale, peraltro, non ha fornito alcuna prova in merito al pagamento di interessi moratori, così come del resto emerge dalla stessa perizia di parte prodotta in primo grado, ove si apprende che

nell'elenco dei pagamenti effettuati, la voce riguardante gli interessi moratori versati corrisponde a zero.

In ogni caso, alla luce della menzionata pronuncia della Cassazione, andrebbe respinta la domanda riguardante l'azzeramento degli interessi dovuti, sia perché non risulta configurata un'ipotesi di usura, sia perché qualora fosse stata accertata la natura usuraria degli interessi moratori, unica conseguenza sarebbe stata la debenza dei soli interessi corrispettivi.

Resta, di conseguenza, travolta la doglianza dell'odierno appellante riguardante l'asserito versamento a UBI Leasing di una somma maggiore di quella dovuta.

Sulla contestazione dell'addebito in fattura di alcune voci di costo diverse da quelle riguardanti il tasso di interesse ed il canone locatizio, che a detta dell'appellante, costituirebbero una spesa ulteriore rispetto all'interesse di mora, portando il costo effettivo del denaro a superare il tasso soglia, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c., questo Collegio rileva come l'esposizione di tale lamentela risulti essere alquanto generica e priva di alcun sostegno documentale, tale da non permettere nemmeno un esame sul punto. Peraltro, si tratterebbe di una questione non rilevante ai fini del decidere, il cui tema è legato al raffronto fra il tasso soglia e il tasso d'interesse pattuito, non a quello, eventualmente diverso, applicato.

Altrettanto complesso è il secondo motivo d'appello, incentrato sull'omessa

motivazione da parte del giudice di prime cure in merito all'indeterminatezza del costo delle operazioni di leasing. La società Zanoli sostiene vi sia una discrepanza tra il tasso dichiarato in contratto ed il tasso effettivamente applicato, che manchino sia l'indicazione delle condizioni fondamentali del rapporto finanziario sia un'indicazione specifica e puntuale delle modalità di determinazione del tasso effettivo, ed infine che i meccanismi di indicizzazione applicati vadano ad aggravare e rendere ancor meno trasparente il costo finanziario del contratto di leasing. La parte ritiene che tali aspetti non siano stati debitamente presi in considerazione dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe semplicemente dato atto della presenza e della determinazione di tali elementi nel contratto di cui è causa. In particolare, insiste sulla discrepanza tra il costo del leasing dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato, ritenendo si sia verificata una contraddittoria esistenza di criteri di calcolo della remunerazione della componente finanziaria del contratto, in quanto sarebbe stato adottato un piano di ammortamento "alla francese", con il quale si sarebbe integrata una violazione sia dell'art. 1283 c.c., sia dell'art. 1284 c.c. in materia di interessi anatocistici. Secondo l'appellante, conseguenza di tutta questa serie di indeterminatezze e discrasie, sarebbe la non debenza di alcun interesse, o, per lo meno, la sola debenza dell'interesse legale ex artt. 117 T.U.B. e 1284 c.c., e la restituzione delle somme indebitamente versate.

Viene poi prospettata la violazione da parte di UBI Leasing delle regole in

materia di trasparenza bancaria, *ex* artt. 116 e ss. c.c., in particolare in relazione all'indicazione degli strumenti di indicizzazione ed alla sussistente asimmetria informativa che connota la strutturazione e la contrattazione dei rapporti creditizi, oltre che con riferimento ai conteggi unilaterali posti in essere dalla concedente, in base ai quali quest'ultima avrebbe mutato sia il tasso di interesse applicato, sia lo stesso capitale.

Soffermandosi ancora sulla tematica dei meccanismi di indicizzazione, la società Zanoli addebita alla controparte la violazione dell'art. 118 T.U.B. con riferimento allo *ius variandi*, in quanto UBI Leasing avrebbe mutato le condizioni contrattuali, imputando tale modifica ad una variazione di indici oggettivi; in realtà tali mutamenti sarebbero avvenuti in assenza di giusta causa, determinando così delle variazioni sfavorevoli delle originarie condizioni contrattuali, che, secondo l'appellante, dovrebbero essere dichiarate nulle. Qualora non si ravvisasse una simile nullità, la società appellante reputa in ogni caso l'utilizzo dello *ius variandi* manifestamente iniquo ed erroneo. A fronte di quanto prospettato, la parte chiede si dichiari che nulla è dovuto a titolo di remunerazione del capitale ad UBI Leasing e che, per l'effetto, quest'ultima venga condannata a restituire quanto indebitamente versato in forza del contratto di leasing.

La doglianza dell'appellante è manifestamente infondata.

La decisione del primo Giudice è meritevole di consenso, in quanto si

riscontrano nel testo del contratto in atti l'indicazione del costo del bene finanziato, la durata del contratto, la periodicità, il numero e l'importo (il quale può comprendere il costo di servizi accessori ulteriori) dei canoni a carico dell'utilizzatore, il tipo di tasso applicato, che nel caso di specie è indicizzato, quindi il criterio di indicizzazione del tasso stesso (base di riferimento Euribor a tre mesi); non si ritiene debbano invece accedere al contratto indicazioni relative al TAEG e all'ISC.

In particolare, l'estensione dell'obbligo di indicazione del TAEG, previsto per i contratti di credito ai consumatori, ai contratti con soggetti, come indiscutibilmente è la società Zanoli, diversi dai consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e ridenominato indicatore sintetico di costo - ISC) è stata prevista dalla circolare 29 luglio 2009 (successiva all'instaurazione tra le parti del rapporto negoziale per cui è causa, con contratto 25/5/2006) per "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti" e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" (sezione 2, § 8). Ma il riferimento agli altri finanziamenti non può intendersi comprensivo del leasing finanziario, posto il § 1 della medesima sezione 2 che, al § 8 disciplina l'ISC, nell'individuare il generale ambito di applicazione della sezione 2 nomina specificatamente numerosi rapporti fra i quali appunto il leasing finanziario, così differenziato dalla finale categoria residuale degli "altri finanziamenti" e non ricompreso fra i contratti per i quali si richiede menzione dell'ISC.

La doglianza di parte attrice è, in ogni caso, nel complesso infondata, per la genericità delle allegazioni e per l'assenza dei necessari riscontri probatori.

In merito all'asserita discrepanza tra il tasso pattuito ed il tasso effettivamente applicato, la società Zanoli lamenta altresì che l'asserito utilizzo di un criterio di ammortamento alla francese avrebbe comportato effetti anatocistici indebiti, andando quindi ad incidere sul costo del contratto inizialmente pattuito.

La doglianza non ha pregio.

La Corte ritiene meritevole di consenso la motivazione espressa dal primo Giudice per respingere la prospettazione in parola, che si pone in perfetta sintonia con il principio enunciato in più occasioni dalla Corte regolatrice, con specifico riferimento ai c.d. mutui ad ammortamento, ma traslabile in relazione ai contratti di leasing, alla cui stregua "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse". Sicché il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (si veda, in parte motiva, Cass. Civ. I, 22 maggio 2014, n. 11400).

Conseguenza dell'infondatezza della tesi dell'appellante è il rigetto, anche sotto tale aspetto, della pretesa restitutoria.

In merito alla prospettata violazione da parte di UBI Leasing delle regole in materia di trasparenza bancaria, ex artt. 116 e ss. c.c., in particolare in relazione all'indicazione degli strumenti di indicizzazione ed alla sussistente asimmetria informativa caratterizzante i rapporti creditizi, oltre che con riferimento ai conteggi unilaterali posti in essere dalla concedente, che avrebbero comportato il mutamento da parte della concedente sia del tasso di interesse applicato, sia dello stesso capitale, la società ricorrente non ha, nemmeno in questo caso, fornito né una puntuale motivazione a sostegno della propria allegazione, né alcuna prova delle violazioni e degli asseriti conteggi unilaterali effettuati da UBI Leasing. L'appellante si è limitato ad esporre le proprie doglianze, senza dotarle di alcun tipo di sostegno argomentativo; non è stato dato atto del modo in cui sarebbe avvenuta la variazione del tasso applicato e dei capitali, mancando quindi un dato numerico che dimostri la variazione criticata.

Relativamente alla violazione dell'art. 118 T.U.B. in riferimento all'esercizio dello *ius variandi* da parte della concedente, la quale avrebbe mutato le condizioni contrattuali senza giusta causa, la Corte ricorda che il contratto di leasing, di norma, non è soggetto a modifiche in corso di vigenza, in quanto una sua rinegoziazione o modifica richiede una preliminare valutazione ed un

riscontro effettivo di una qualche patologia, che nel caso di specie non sussiste. Non risultano, ancora una volta, i presupposti per accogliere la critica, mancando sia un'argomentazione sia alcuna allegazione sul punto; la variazione tasso d'interesse, indipendentemente dall'applicazione del criterio di indicizzazione pattuito, non sussiste.

Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta la mancata applicazione delle regole in materia di intermediazione finanziaria al contratto di cui è causa. Viene contestata altresì la mancata stipulazione di un contrattoquadro, ritenuto necessario a fronte della presenza di uno strumento finanziario e la cui assenza determinerebbe la nullità dell'operazione relativa allo strumento stesso: si tratterebbe peraltro di una nullità relativa e parziale, essendo la componente finanziaria scindibile, nonostante sia collegata al contratto di leasing; da ciò discenderebbe la possibilità di espungere dal contratto solamente lo strumento finanziario, lasciando quindi in vita il contratto medesimo, con un opportuno ricalcolo del piano finanziario. Secondo l'utilizzatrice, UBI Leasing avrebbe strutturato l'operazione contrattuale inserendovi uno strumento speculativo, ricorrendo ad un finanziamento "in leasing", in assenza dell'erogazione della provvista in capo al finanziato. Viene altresì rilevata una violazione riguardante sia la previgente normativa MiFID, sia quella vigente; in particolare, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa MiFID, non sarebbe stato rispettato l'obbligo di adeguamento dei rapporti in corso, dando luogo ad un'ipotesi di nullità pagina 38 di 48 sopravvenuta dei rapporti stessi; vi sarebbe poi una serie di violazioni della normativa stessa, in quanto sarebbero state disattese le "regole generali di comportamento" (art.26), le regole in materia di correttezza e chiarezza nelle comunicazioni e in materia di conflitto di interessi (art. 27), in tema di "operazioni non adeguate" (art. 29) e le regole di informativa al cliente (art. 28), che egli ritiene debbano essere "adeguate" in base alla tipologia di cliente. Sarebbero stati inoltre violati anche gli artt. 31, 32, 34, 35, 37 della suddetta normativa, riguardanti sempre gli oneri informativi riconosciuti in capo all'intermediario finanziario.

Parte appellante deduce poi la violazione dell'art. 21 T.U.F., ritenendo disattesi gli obblighi di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza, di acquisire informazioni ed informare adeguatamente il cliente, di utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti, e ritiene inoltre siano mancate attività preventive e informative riguardanti situazioni di pericolo in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'intermediario finanziario. Secondo la società appellante, UBI avrebbe introdotto nel contratto una indicizzazione speculativa, unilateralmente aleatoria, per garantirsi un ingiustificato profitto, ulteriore rispetto a quello dichiarato al momento della presentazione del piano finanziario del contratto di leasing. Viene prospettata un'ulteriore violazione del TUF, riguardante l'art. 30, ove si prevede la sospensione dell'efficacia dei contratti di collocamento per sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione

da parte dell'investitore, nel caso in cui l'attività di negoziazione, proposta e collocamento del prodotto finanziario sia avvenuta fuori sede, per permettere eventualmente alla controparte di esercitare il proprio diritto di recesso. La società Zanoli ritiene che dall'omessa indicazione della facoltà di recesso, discenda la nullità del contratto stipulato.

UBI Leasing ribadisce che l'indicizzazione al tasso Euribor dei canoni del contratto di leasing non potrebbe comportare un suo assoggettato alla disciplina del TUF, in quanto non avente natura di strumento finanziario autonomo, bensì accessorio rispetto al contratto. Da ciò ulteriormente discenderebbe l'impossibilità di un mutamento della causa del contratto de quo, la quale essendo una causa di finanziamento, è regolata delle norme del TUB.

Il motivo d'appello è manifestamente infondato.

È doveroso premettere che il contratto di leasing non costituisce strumento finanziario, trattandosi di operazione commerciale complessa originata dal collegamento funzionale tra un negozio acquisitivo (di regola la compravendita) ed un contratto di locazione, il cui carattere finanziario deriva dal fatto che il titolo dominicale è qui concepito con funzione di garanzia del soddisfacimento del credito al regolare versamento dei canoni periodici pattuiti ed al pagamento del prezzo per l'opzione finale di acquisto, se esercitata. Il leasing realizza soltanto sul piano economico un'operazione di

finanziamento, in quanto dà modo ad un soggetto di acquisire il diritto all'utilizzo di un bene, da lui scelto presso un fornitore da lui indicato, grazie alla provvista fornita da una società finanziaria, ma nel contempo si attua, sul piano giuridico, mediante l'instaurazione di un rapporto personale di godimento, in quanto la disponibilità del bene da parte dell'utilizzatore si giustifica in virtù della locazione pattuita con la concedente, in capo alla quale permane la proprietà del bene concesso sino ad integrale versamento del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale d'acquisto. Da ciò il carattere peculiare dello schema contrattuale del leasing e la sua estraneità rispetto all'area degli strumenti finanziari, presi in considerazione nel TUF.

È ritenuta legittima la stipulazione di un contratto di leasing "a tasso indicizzato", in cui ciascun rateo è legato ad un parametro finanziario di riferimento pattuito dai contraenti ed inserito in una specifica clausola contrattuale di indicizzazione. Tale clausola non è però autonoma, bensì un elemento accessorio e non scindibile rispetto al contratto di cui fa parte, ragion per cui non può ritenersi che lo stesso, in quanto qualificato come elemento proprio del regolamento contrattuale, sia assoggettato alla disciplina del T.U.F. e non alla medesima disciplina cui deve essere sottoposto il contratto nel suo complesso, in quanto inidonea a mutare la natura del contratto di locazione finanziaria. Di conseguenza non può nemmeno ritenersi necessaria la stipulazione di un contratto-quadro, come invece invocato dall'appellante, non essendo in presenza di alcuno strumento finanziario autonomo e a sé

stante.

Respinta, alla stregua delle considerazioni che precedono, la doglianza concernente la pretesa violazione degli obblighi previsti dal T.U.F., ad analoga conclusione si perviene in ordine alla pretesa violazione della normativa MiFID, alla quale, per le ragioni sopra enunciate, non soggiace il contratto di leasing che ci occupa.

Col quarto motivo d'appello, viene sollevata la questione riguardante la clausola risolutiva espressa, invocata dalla società appellata. L'appellante contesta l'interpretazione data dal Giudice di primo grado alla clausola e ne deduce in primo luogo l'illegittimità, in quanto ritiene la sua formulazione generica e indeterminata e ne contesta altresì il contenuto, in quanto la stessa prevede 13 clausole, le quali si riferiscono a tutti gli obblighi riconosciuti in capo all'utilizzatore: egli lamenta il fatto che la violazione di uno qualunque dei suddetti obblighi sarebbe sufficiente per far operare la clausola. Inoltre ritiene non possa a priori essere definito grave l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi riconosciuti in capo all'utilizzatore stesso. Oltretutto sostiene l'illegittimità dell'utilizzo della clausola de qua, in quanto UBI Leasing avrebbe risolto il contratto di cui si discute, a fronte di una richiesta di pagamento della quota capitale, della quota interessi e della quota derivante dalla indicizzazione del contratto di leasing, disattesa da controparte, in quanto ritenuta indebitamente rivolta sia dal punto di vista dell'ammontare, che dal

punto di vista delle tempistiche; ribadisce poi l'appellante di aver versato alla concedente somme superiori al *quantum* dovuto e di aver adempiuto ai pagamenti sino alla data del 15 dicembre 2016. La società Zanoli, a supporto della tesi della legittimità del proprio inadempimento, rileva il precedente inadempimento di controparte in relazione agli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto e, a fronte di ciò, asserisce che il contratto oggetto di causa debba ritenersi tutt'ora vigente.

La doglianza è infondata.

Il Giudice di prime cure aveva già debitamente affrontato l'argomento: «l'art.

17 delle condizioni generali di contratto prevede una clausola risolutiva espressa, in cui viene collegata la facoltà di risoluzione del contratto al mancato ritardato adempimento anche parziale ad uno o più obblighi assunti dall'utilizzatore tra ci viene incluso il mancato pagamento del canone.

La clausola in parola è da ritenersi determinata atteso che la stessa fa chiaro riferimento all'obbligo del pagamento del canone periodico e stabilisce doversi ritenere inadempimento grave, tale da legittimare la facoltà del concedente di dichiarare la risoluzione, anche il mancato pagamento di un solo canone periodico.

La predeterminazione convenzionale mediante clausola risolutiva espressa della gravità dell'inadempimento esclude di per sé la possibilità per il giudice di pervenire ad una diversa valutazione fatta applicazione del disposto di cui all'art. 1455 cc.

Nella specie non è contestato il verificarsi dell'inadempimento ma solo la sua importanza, indagine come detto preclusa al giudice».

Va premesso che la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e la clausola risolutiva espressa non fa che rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc", avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. E che ciò, tuttavia, non esclude che un inadempimento della controparte successivo alla stipulazione del contratto e non collegato a quello sancito dalla clausola risolutiva espressa possa portare il giudice a considerare paralizzata l'efficacia della clausola stessa.

Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che la prospettazione della nullità della clausola di cui si discute, per indeterminatezza, è infondata.

Essa è contemplata dall'art. 17 dello strumento negoziale e la sua operatività, prevista per il "mancato o ritardato adempimento, anche parziale di uno degli obblighi assunti dall'Utilizzatore", è specificata con l'esplicito richiamo delle varie fattispecie rilevanti: fra esse va sottolineata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4 di pagare il corrispettivo secondo la temporizzazione pattuita e/o la mora.

Il profilo d'inadempimento è dunque delineato in modo puntuale e specifico.

È peraltro opportuno ricordare che la Corte regolatrice (cfr. Cass. Civ. III, 27 gennaio 2009, n. 1950, in motivazione) ha avuto modo di precisare che «non basta una qualsivoglia genericità ed indeterminatezza della clausola ad autorizzare il Giudice a negare a questa efficacia qualificandola come "di stile» in quanto «Ciò sarebbe infatti in netto contrasto con le norme in tema di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c. e segg.) e particolarmente con il principio di conservazione (non solo del contratto, ma anche) della singole clausole stabilito dall'art. 1367 c.c.». Ed ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di clausole di stile, il Giudice di merito, anche di fronte ad una clausola contrattuale estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale; di conseguenza deve analizzarla (ex art. 1362 e segg. c.c.) in relazione al contesto (art. 1363 c.c.) per trovare quale sia l'interpretazione idonea a consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 c.c.); e solo se la vaghezza e genericità in questione sono tali da rendere impossibile attribuirle un qualsivoglia concreto rilievo nell'ambito dell'indagine (art. 1325 c.c.) volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (ovvero sono tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti), può negare ad essa efficacia classificandola come di stile».

Né alla operatività della clausola in parola può essere opposto il preteso inadempimento, da parte della società concedente, agli obblighi su di essa pagina 45 di 48

gravanti in dipendenza dal contratto *de quo*, essendosi rivelate manifestamente infondate tutte le censure sul punto dianzi esaminate.

Infine, con l'**ultimo** motivo d'appello, parte appellante si duole della segnalazione alla Centrale Rischi fatta da UBI Leasing. La società appellante contesta l'affermazione del Giudice di prime cure, secondo il quale la segnalazione non sarebbe illegittima, a fronte del grave e protratto inadempimento dell'utilizzatrice e della precaria situazione economica in cui quest'ultima versa. L'utilizzatrice sostiene non sussista alcun inadempimento a suo carico e ritiene che, a fronte dell'indebita segnalazione da parte della concedente, questa sia incorsa in un'ipotesi di responsabilità contrattuale.

La doglianza è infondata.

Nella sentenza del Tribunale si dà atto che «l'attrice non ha provato che le difficoltà economiche del cliente siano state esclusivamente transitorie e non gravi, avendo invece fondato la propria domanda sulla non debenza degli interessi applicati e sulla illegittimità della risoluzione contrattuale».

«Ora, a fronte dell'inadempimento protratto dall'attrice non può dirsi che la segnalazione sia illegittima».

In merito ai presupposti sui quali deve basarsi la segnalazione alla Centrale dei rischi, la Corte di legittimità ha statuito che «La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una

valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza» (Cass. Civ. Sez. I 15609/2014).

Le circostanze valorizzate sul tema che ci occupa dal Giudice di prime cure sono perfettamente aderenti al menzionato principio giurisprudenziale e trovano pieno riscontro nel grave e protratto inadempimento e nella situazione di incapienza, a carico della Zanoli, così come emergono dagli estratti conto prodotti e dagli ulteriori documenti prodotti dalla società UBI Leasing (in sede di memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). La documentazione da un lato attesta che il versamento dei ratei da parte della società Zanoli è cessato sin dal settembre 2012, e tale circostanza non è stata contrastata in termini probatori, e dall'altro mette in luce come anche altri Istituti di credito abbiano segnalato alla Centrali Rischi la precaria situazione patrimoniale dell'utilizzatore, dando ulteriormente dimostrazione della infondatezza dell'azione esperita.

Al rigetto dell'appello segue la condanna della società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata

con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di indeterminato, complessità media).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello proposto dalla società ZANOLI ALESSANDRO S.A.S. DI ZANOLI GIUSEPPE & C. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 24 aprile 2018, n. 768/2018.

Condanna la società ZANOLI ALESSANDRO S.A.S. DI ZANOLI GIUSEPPE & C. con sede in Bassano Bresciano (BS) ed in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rimborsare alla società UBI LEASING SPA con sede in Brescia ed in persona del legale rappresentante *pro tempore* le spese del grado, che si liquidano in euro 2.398,00 per la "fase di studio", euro 1.585,00 per la "fase introduttiva" ed euro 4.083 per la "fase decisionale", oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30.09.2020.

IL PRESIDENTE EST.

Donato Pianta